



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ  
UNITRE  
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ  
APS

**REGOLAMENTO DELLA SEDE LOCALE**

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto della Sede locale di PINO TORINESE, ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 1 – Denominazione - Sede**

1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
2. L'utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
3. L'indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.

**Art. 2 – Adesioni**

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
2. Con l'iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre – APS.
3. La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della Sede locale, comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre.
4. Essa non è mai trasferibile nè rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
5. Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente dallo status di Associato ma vengono considerati "dormienti". Due anni consecutivi di mancato pagamento della quota sociale comportano la perdita della qualifica di Associato; per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta.

**Art. 3 – Associati**

1. Si considerano Associati alla Sede Locale:
  - a. Associati fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
  - b. Associati onorari: vengono nominati su proposta di almeno due Associati. La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto. Il loro numero non può superare l'uno per cento degli Associati.
  - c. Associati docenti: che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo.
  - d. Tutti coloro, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività.
2. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa locale, può proporre l'esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati (es: Docenti, Fondatori, Onorari, Direttivo).
3. Tutti gli Associati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo
4. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

#### **Art. 4 - Assemblee degli Associati**

1. La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati. Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per l'elezione degli Organi sociali.
3. Nella convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
4. Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 8 dello Statuto locale.

#### **Art. 5 – Commissione elettorale**

1. Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede - o in caso di Assemblea straordinaria - viene costituita una commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
  - a. organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
  - b. controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
  - c. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
  - d. assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
  - e. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
  - f. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
2. I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

#### **Art. 6 – Organi e cariche**

1. Sono Organi della Sede locale:

- a. L'Assemblea degli Associati
  - b. Il Consiglio Direttivo
  - c. Il Presidente
2. Sono Cariche della Sede locale:
- a. Il/i Vice Presidente/i
  - b. Il Direttore dei corsi ed eventuale Vice
  - c. Il Segretario
  - d. Il Tesoriere
  - e. I Consiglieri in numero da 3 a 9

### **Art. 7 - Consiglio Direttivo**

1. La nomina ha una durata triennale ed è rinnovabile per non più di 3 mandati consecutivi decade quando viene a mancare la condizione di Associato all'Unitre.
2. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.
3. Il Consiglio Direttivo ha il compito di deliberare, sia sulle domande di iscrizione che sugli eventuali decadimenti degli associati, quando ne ricorrano le condizioni art. 5 dello Statuto. Potrà essere nominato un organismo che vaglierà iscrizioni e decadimenti da sottoporre al Consiglio Direttivo.
4. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di altri esperti. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore dell'Accademia di Umanità.

### **Art. 8 – Organo di controllo**

Benché previsto dallo statuto della Sede, al momento dell'approvazione di questo Regolamento, in base ai criteri dell'Art. 30 Dlgs 117/17, la nomina dell'organo di controllo non è richiesta.

### **Art. 9 – Accademia di Umanità**

1. L'Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l'azione didattica della Sede locale. Il Coordinatore, se nominato, coordina i Gruppi di lavoro degli Associati che, in spirito di puro volontariato, curano la biblioteca dell'Associazione e la partecipazione a spettacoli teatrali e di musica, organizzano viaggi e momenti di intrattenimento, seguono l'assistenza sociale, ecc.

### **Art. 10 – Gruppi di lavoro**

1. Sono denominati "Gruppi di lavoro" le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.). Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità.

### **Art. 11 – Norme didattiche**

1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno cinque lezioni, anche con Docenti diversi.
2. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
3. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
4. Per i corsi e laboratori, il Consiglio Direttivo, può determinare una quota integrativa, di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, richiesta oltre alla quota Associativa locale.

### **Art. 12 – Docenti**

1. La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni.

### **Art. 13 – Assistenti**

1. Qualunque Associato della Sede può fare l'Assistente ad un corso, oppure a una conferenza.  
La sua opera consiste nel registrare la presenza dei partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo.

### **Art. 14 – Sede delle attività associative**

1. La sede delle attività è sita presso i locali dell'associazione in via Folis, 9.
2. Il Consiglio Direttivo, secondo le necessità, può deliberare sull'utilizzo di sedi alternative.

### **Art. 15 – Autonomia delle Sedi locali**

1. Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
2. Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell'iscrizione ai laboratori o corsi, dell'Associato della Sede, salvo deroghe.